



Titolo

Mezzi di prova - mezzi audiovisivi - art. 58 CGS – art. 61, comma 2, CGS – art. 61, comma 3, CGS - filmati audiovisivi - ammissibilità – limiti

Descrizione

L'art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo i mezzi di prova audiovisivi, limitandolo ai “*casi previsti dall'ordinamento federale*”. L'art. 61 CGS, individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi inquadrati nell'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “*di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR*” (comma 3). Quanto alle modalità di ingresso ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di ingresso e i tempi per l'inoltro della segnalazione o richiesta individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione. Da tali disposizioni discende che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enunciate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell'art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024). Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 61 CGS, la disposizione di cui all'art. 61, comma 3, CGS, che limita l'ammissibilità della prova televisiva alle fattispecie espressamente previste, si applica anche alle gare della Lega Pro, della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali (CFA, n. 119/CFA/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0014/CFA/2024-2025/A

Presidente

Barbieri

Relatore

Crocetti Bernardi

Riferimenti normativi

art. 58 CGS; art. 61, comma 2, CGS; art. 61, comma 3, CGS;

Provvedimenti

SEZ IV - DECISIONE N. 0014 CFA del 31 luglio 2024 (Virtus Entella Srl/US Alessandria 1912 Srl)